



# Città Metropolitana di Messina

3148

16/07/2024

Proposta di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2889

16/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Direzione Affari Finanziari e Tributarî**  
**Servizio Gestione Economica del Personale**  
**Ufficio Trattamento Accessorio**

**Oggetto: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Anno 2024 ai sensi del CCNL Funzioni Locali 2019-2021**

## LA DIRIGENTE

**PREMESSO** che le risorse finanziarie destinate al Fondo risorse decentrate del personale del comparto Funzioni Locali sono determinate annualmente dagli enti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;

**VISTO** il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, con riferimento alla costituzione del Fondo Risorse decentrate, ed in particolare l'art. 79 che ne stabilisce i criteri;

**CHE**, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera a), a decorrere dall'anno 2023, il Fondo risorse decentrate è costituito in un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 67 comma 1 e comma 2 lettere a,b,c,d,e,f,g, del CCNL 21/05/2018;

**CHE**, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) l'importo di cui al comma 1) è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L Funzioni Locali 2019-2021, in servizio alla data del 31/12/2018;

**CHE**, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d), l'importo di cui al comma 1) è incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 79 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

**CHE**, ai sensi dell'art. 79 comma 1-bis, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

**VISTO** l'art. dell'art. 79 c.2 che dispone che gli enti possono destinare al Fondo ulteriori risorse variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k), del CCNL 21-05-2018, tra i quali rientrano i risparmi per cessazioni dell'anno precedente pro-rata;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 79 comma 6, tali risorse non vengono incluse tra le risorse per le quali non viene applicato il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

**VISTO** l'art. 79 comma 3 che dispone che, gli enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022), possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del Monte salari 2018;

**CONSIDERATO CHE** tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs n. 75/2017;

**CHE**, ai sensi dell'art. 79 comma 6, tali risorse vengono incluse tra le risorse per le quali non viene applicato il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 139 del 12/07/2024, con il quale viene approvata l'integrazione delle risorse variabili del Fondo Risorse Decentrate destinate al salario accessorio del personale dipendente con le risorse previste dal sopracitato art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, nella misura dello 0,22% del Monte salari 2018, per un importo pari ad € 40.706,00, al netto degli oneri riflessi ed IRAP;

**RICHIAMATO** l'iter della contrattazione, come ben sintetizzato dalla sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/2018: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.*

*Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR).”*

**VISTI:**

- la Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan

n.3 del 16/05/2024, con la quale è stato approvato il D.U. P. 2024/2026;

- la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 27/05/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio 2024-2026;
- il D.S. n. 123 del 14/06/2024 con il quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026

**CONSIDERATO CHE** occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2024 parte stabile e parte variabile;

**PRESO ATTO** delle disposizioni normative che hanno posto vincoli all'ammontare del trattamento accessorio per il personale ed in particolare:

- L'art. 1, co. 456 della [Legge n. 147/2013](#) ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, co. 2-bis del [D.L. n. 78/2010](#), convertito nella [Legge n. 122/2010](#);
- la [Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015](#), avente ad oggetto: *“Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 co. 2-bis del [D.L. n. 78/2010](#), convertito in [Legge n. 122/2010](#), come modificato dall'art. 1, co. 456 della [Legge n. 147/2013](#)”*, con la quale sono stati resi strutturali i tagli conseguenti derivanti dall'applicazione della normativa citata;
- l'art. 1, co. 236 della [Legge n. 208/2015](#), ai sensi del quale dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e doveva essere, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 23, co. 2 del [D.Lgs. n. 75/2017](#), attuativo della delega di cui alla [Legge n. 124/2015](#) (Riforma Madia), che ha abrogato l'art. 1, co. 236 della [Legge n. 208/2015](#), ed ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;
- l'art. 79, co. 6 del CCNL 16 novembre 2022 che oltre a riaffermare che la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e quello degli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del del D. Lgs. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

**EVIDENZIATO** che tali tagli sono permanenti;

**VISTO** il pronunciamento della Corte Dei Conti – Sezione delle autonomie n.19/SEZ.AUT./2018/QMIG adunanza del 09/10/2018 che afferma un principio di diritto secondo il quale “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 c. 2 lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 c.2 del D.Lgs. n. 75/2017;

**CONSIDERATO CHE** le risorse per le PEO devono ritenersi indisponibili rispetto alla contrattazione e continuano ad essere rappresentate all'interno del Fondo risorse decentrate, quindi rientrano in una delle fattispecie enunciate dalla circolare 30/2017 del MEF;

**VISTO** l'art. 33 del [D.L. 34/2019](#) (cosiddetto “Decreto Crescita”) che, al co. 2, testualmente recita: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del [decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75](#) e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

elevata qualificazione, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/1/2022 nel quale viene rilevato che “il limite al trattamento accessorio, di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs.n.75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1bis del D.L. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

**EVIDENZIATO** che:

- è stato individuato il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed il personale in servizio al 31 dicembre 2023;
- è stato determinato il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, derivante dal rapporto fra l'ammontare delle risorse del fondo 2018 ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018, pari ad **euro 5.403,64** ( al netto degli oneri riflessi ed irap);
- sono state escluse in tale conteggio le risorse utilizzate per remunerare gli incarichi di elevata qualificazione in quanto trattasi di un limite a se stante rispetto al valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018;

**EVIDENZIATO** che questo Ente ha individuato il valore medio procapite con il metodo suggerito dalla RGS con nota Prot, n. 12454 del 15/01/2021, parametrando le seguenti grandezze:

- fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40-bis, primo comma del D.Lgs. n.165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tab. 15 del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016) ed al netto del Fondo per remunerare i titolari di elevata qualificazione;
- personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente rilevato dalla Tab. 12 del Conto Annuale, incrementato con il personale part-time, rapportato alla percentuale di part-time ed escluso il personale comandato/distaccato in uscita e i titolari di elevata qualificazione;

**VISTE** le Determinazioni Dirigenziali n. 5301 e 5303 del 28/12/2023 con le quali si approva la graduatoria, la nomina dei vincitori e lo schema di contratto per la stabilizzazione riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50, comma 17 bis del D.L. n.13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**CONSIDERATO CHE** detto personale rientra nella casistica di cui alla Deliberazione n. 116/2022/PAR, con la quale la sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha ribadito la possibilità di superare i limiti previsti dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs 75/2017, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell'ente in quanto “eterofinanziata”.

**VISTA** la determina Dirigenziale n.4183 del 30/10/2023 di ricontrattualizzazione a 36 ore settimanali di n. 90 unità di personale a tempo indeterminato e approvazione Schema di contratto individuale di lavoro;

**PRESO ATTO** che al 31/12/2023 risultano attivi un numero di dipendenti inferiore a quello rilevato al 31/12/2018;

**CONSIDERATO CHE** il Fondo anno 2024 non può superare il fondo 2015 ridotto delle corrispondenti cessazioni del personale al 31/12/2016, pari ad euro **4.354.036,00** (incluso ammontare risorse destinate alla retribuzione EE.QQ.), ad eccezione degli aumenti contrattuali di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) e lettera b) e di quelle previste dall'art 79 comma 1 lettera b) d) e comma 1 bis e 3 del vigente CCNL 2019/2021;

**VISTO** l'allegato A descrittivo della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, redatto sulla base delle disposizioni del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021, che risulta costituito da un unico importo consolidato derivante da tutte le risorse stabili allocate sul Fondo

dell'anno 2022, pari ad euro **4.738.517,00** al netto delle somme che gli enti hanno destinato per l'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni;

**CHE** in considerazione di quanto sopra esposto, l'importo di € **4.738.517,00** va incrementato in parte stabile dei seguenti importi, espressamente previsti dal vigente CCNL Funzioni Locali, non sottoposte al limite dell'art.23 comma 2 del D.Lgs.75/2017;

1. di € **20.005,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 67 c. 2 lettera c) in misura intera in ragione di anno riferita alle cessazioni dell'anno precedente, non inclusa nell'importo già consolidato;
2. di € **68.868,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell' art. 79 c. 1 lett. b);
3. di € **95.469,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. d);
4. di € **106.721,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c. 1 bis;

**CHE** nella parte variabile di detto fondo vanno appostate le risorse derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli del vigente CCNL Funzioni Locali:

5. € **6.400,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.2 lett. a) (rif.art.67 c.3 lett d) CCNL 21 maggio 2018);
6. € **315.773,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.2 lett. b) (1.2% monte salari 1997);
7. € **40.706,00** oltre oneri riflessi ed IRAP ai sensi dell'art. 79 c.3 (0.22% monte salari 2018);

**CHE** l'ammontare complessivo del fondo così costituito, di parte stabile e variabile è pari a complessivi euro **5.392.459,00** al netto degli oneri riflessi ed irap;

**CHE** sul suddetto importo è necessario applicare le seguenti decurtazioni previste dalle disposizioni vigenti, al fine di ricondurre lo stesso ad euro **4.352.010,00** (Composto dal limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 euro **4.040.246,00**, più le risorse derivanti dal nuovo CCNL 2019/2021 non sottoposte al limite di cui all'art.23 comma 2 del Dlgs. 75/2017, pari ad euro **271.058,00** in parte stabile e **40.706,00** in parte variabile):

1. di € **301.168,00** ai sensi dell'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 (decurtazione storicizzata);
2. di € **739.281,00** per ricondurre il Fondo al limite 2015 ridotto delle cessazioni del personale in servizio alla data del 31/12/2016, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 che testualmente recita "Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**TENUTO** conto che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2024-2026 sui diversi capitoli del Fondo risorse decentrate;

#### **VISTI:**

- × il decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm.ii attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- × il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- × L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

**VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n. 2 del 26/01/2021 e ss.mm.ii;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Visto** lo Statuto Provinciale;

**Visto** il regolamento sui controlli interni;

## **DETERMINA**

**Costituire** il Fondo Risorse Decentrate anno 2024, parte stabile e parte variabile, come risulta dall'allegato prospetto A, esposto negli importi al netto degli oneri riflessi ed IRAP, determinato nel valore complessivo di euro **4.352.010,00**;

**Che** la spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2024/2026, Esercizio 2024, nei relativi capitoli del Fondo risorse decentrate personale non dirigente, allocati nel Bilancio dell'Ente;

**Che** la costituzione del Fondo risorse decentrate rispetta le norme vigenti in materia di contenimento della spesa del personale;

**Trasmettere** copia della presente determinazione:

- × al Sindaco Metropolitano;
- × al Direttore Generale;
- × al Segretario Generale;
- × alla II Direzione per l'attestazione di regolarità contabile e finanziaria;
- × alla VII Direzione per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- × al Collegio dei Revisori per la certificazione

**Dare atto** che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;

**Che** la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 3 del 28/03/2023, esprime parere di regolarità tecnico amministrativa;

**Che** la presente determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

**Che** successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/13 e la determinazione sarà pubblicata nella sezione *Amministrazione Trasparente* di questo Ente, alla sottosezione *Provvedimenti- Provvedimenti Dirigenti Amministrativi*;

**Che** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;

**Rendere noto** ai sensi della Legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del procedimento è la Dirigente, Dott.ssa Maria G. Nulli recapito tel. 090/7761353 e-mail: mg.nulli@cittametropolitana.me.it. Il Responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Letteria Candido, recapito tel. 090/7761367 e-mail: lcandido@cittametropolitana.me.it – PEC: protocollo@pec.prov.me.it. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Messina, data della firma digitale

LA DIRIGENTE  
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)  
firmato digitalmente